



Attività e fattori di rischio per i quali le disposizioni vigenti stabiliscono obbligo della sorveglianza sanitaria

Attività o fattore di rischio	Condizione che fa scattare obbligo di sorveglianza sanitaria	Riferimento
Attività con utilizzo del videoterminale (VDT)	Utilizzo in modo sistematico o abituale del videoterminale per almeno 20 ore alla settimana dedotte le interruzioni con cambio di attività previste (15 minuti ogni 2 ore di lavoro al VDT)*	Artt. 173 e 176 D.Lgs. 81/2008
Agenti chimici	Se la valutazione dei rischi dimostra che è presente un rischio NON BASSO per la sicurezza e NON IRRILEVANTE per la salute	Art. 224, comma 2 Artt. 229 e 230 D.Lgs. 81/2008
Agenti cancerogeni e mutageni	Se la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute. Lavoratore esposto	Artt. 236 e 242 D.Lgs. 81/2008
MMC - Movimentazione manuale dei carichi	Sulla base degli esiti della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio	Art 168, lett. d D.Lgs. 81/2008
RSI – Movimenti ripetitivi	Sulla base degli esiti della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio	Art 168, lett. d D Lgs. 81/2008
Agenti fisici - Rumore	Al superamento del valore superiore d'azione	Art 196, comma 1 D.Lgs. 81/2008
Agenti fisici – Vibrazioni	Al superamento del valore superiore d'azione	Art 204 comma 1 D.Lgs. 81/2008
Agenti fisici - Campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)	Se la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio. Se è stata rilevata una esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali o una esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari	Artt. 208 e 211 D.Lgs. 81/2008
Agenti fisici - Radiazioni ottiche artificiali ROA (UV, IF, laser)	Se la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio. Se è stata rilevata una esposizione superiore ai valori limite di esposizione.	Art 218 e Allegato XXXVII D.Lgs. 81/2008
Agenti biologico	Se la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute	Art 279, comma 1 D.Lgs. 81/2008
Agenti fisici - Radiazioni ionizzanti	Lavoratori ESPOSTI classificati in categoria A e B	Artt. 133, 134, 135 e 136 D.Lgs. 101/2020

* A seguito delle considerazioni e valutazioni effettuate in collaborazione con il Medico competente di Ateneo, si ritiene che non vadano considerati videoterminalisti quanti fanno parte del personale compreso nelle seguenti categorie:

- personale TAB (tecnico, amministrativo e delle biblioteche) a tempo indeterminato e determinato con profilo orario di lavoro settimanale pari o inferiore a 22 ore;
- personale accademico (docente e ricercatore) oltre ad assegnisti, dottorandi, studenti in ragione del fatto che l'attività lavorativa svolta con utilizzo del VDT è organizzata e gestita in modo autonomo integrata con molte altre attività (tra cui riunioni, incontri, attività in laboratorio, attività didattica...) e per tale ragione, non assume il carattere di sistematicità o abitudinarietà fissata dal decreto.